



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Gianluigi Canali,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter* ss. legge n. 3/2012 iscritto al n. 68/2020 r.g.;

vista l'istanza presentata da CLAUDIA BERETTERA come meglio identificato in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione della dott.ssa Roberta Tegoletti nominata quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art.14-ter* l. n. 3/2012;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art.15* comma 8 legge cit.;

visto l'*art.14-quinquies* legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di CLAUDIA BERETTERA nato a Manerbio il 21.12.1984 e residente in Ghedi via Gasparo da Salò 11 per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore la dott.ssa Roberta Tegoletti con studio in Brescia via San Giovanni Bosco 1/E autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati almeno una volta sul sito www.ilcaso.it entro trenta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;



- g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- i) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:
- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)
 - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
 - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
 - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);
 - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
 - richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
 - richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 16 giugno 2020

Il g.d.
dott. Gianluigi Canali

